

Storia del diritto medievale e moderno.

DINI – AA 2024/2025

AS/06

LA SCUOLA DEI COMMENTATORI.

Abbiamo accennato al fatto che alla scuola dei glossatori segue quella dei commentatori.

La nuova scuola prende il nome dalla principale “forma” scientifica delle loro opere

- Il “commento” o “trattato”.

Alla sua nascita contribuirono:

- Da un lato, la crisi del metodo glossatorio
 - ipertrofia delle glosse
 - le contraddizioni del *testo* non superabili con il metodo esegetico.
- Dall’altro, il decollo urbano e mercantile tra il XIII ed il XIV secolo.
 - crescente complicazione della vita sociale
 - necessità di valorizzazione dei diritti locali (soprattutto gli Statuti)
 - necessità, quindi, di integrare gli *iura propria* allo *ius commune* (romano-canonico) in un sistema organico che rispondesse ai bisogni della società del tempo.
- Infine, la disponibilità di strumenti logici di livello superiore

Pur nella diversità dei metodi, tra “Glossa” e “Commento”, non deve però percepirsi tra le scuole, una rottura.

- Usano strumenti diversi
- cresce l’emancipazione dalla lettera della lex romana
 - ma restano uguali il ruolo del giurista
 - e la natura giurisprudenziale e scientifica del sistema giuridico che, con la loro opera, edificavano.

Oggi ne vedremo:

- I) I principali esponenti;
- II) Il metodo discorsivo,
 - con riferimenti alla topica, alla logica aristotelica, alla dialettica,
 - ed il corollario della interpretazione razionale.

Le prime applicazioni del nuovo metodo **si ebbero in Francia** da parte di **Jacopo de Revegny** e **Pierre del Belleperche** già alla metà del '200.

- L'Italia (allora) segnava il passo nel diritto.
 - ma dato che in Francia eccellevano le scuole di filosofia e d'arti liberali
 - ivi, prima che altrove, **la scienza giuridica si servì delle nuove tecniche dialettiche.**

Ad importare in Italia i nuovi metodi un allievo di Pierre del Belleperche:

- **Cino da Pistoia (1270-1337)**

Tra i più grandi esponenti della scuola del commento ricordiamo inoltre:

- Bartolo da Sassoferrato (1313-1357)
- Baldo degli Ubaldi (1327-1400)
- Paolo di Castro (m. 1441)
- Giason del Maino (1435-1519)
- e ancora Raffaele Fulgosio, Giovanni d'Andrea e Niccolò dei Tedeschi

Questi giuristi,

- applicandosi per la prima volta **a tutto il corpo del diritto**
 - (romano, canonico, feudale, statuti delle città)
- e orientati da **finalità marcatamente pratiche,**
- **cercarono di unificarlo e di adattarlo alle necessità normative dell'ultima parte del medioevo.**

Alla base della loro opera c'è:

- un **nuovo atteggiamento** di fronte al rapporto **verità / realtà**
- **portato della scolastica tomistica (da S. Tommaso d'Aquino)**
 - **che, sostanzialmente,** “cristianizzò” il pensiero di Aristotele
 - Con la «**rivoluzione scolastica**», **provocata dalla scoperta di “nuovi” testi logici di Aristotele,** si riconobbe **l'insufficienza dei testi delle Scritture per la soluzione dei nuovi problemi sociali e culturali.**
 - **Il che provocò il ristabilirsi della fiducia nella ragione e la ripresa delle scienze profane.**
- **Nelle discipline mondane,**
 - **Ovvero nel diritto - nella filosofia - nelle scienze naturali,**
 - **la libera investigazione intellettuale diviene la regola.**

Si instaura dunque un atteggiamento filosofico **REALISTA E RAZIONALISTA.**

- **Realista:** non si propone d'indagare ciò che i testi sacri o di autorità dicono sulle cose,
 - **ma la natura stessa delle cose.**
- **Razionalista:** cerca di compiere questa indagine con procedimenti razionali

Al servizio dell'interpretazione sono posti mezzi logico- dogmatici imponenti,

- la maggior parte di essi proviene dalla riscoperta di importanti testi aristotelici
 - (Topici e gli Elenchi sofistici).
- E fu questa rottura sul piano degli strumenti intellettuali a permettere ai commentatori di creare innovazioni dogmatiche
 - che corrispondevano alle aspirazioni normative del tempo
 - e che divennero dati permanenti della dottrina successiva.

Tra di esse, ricordiamo:

1. La compiuta formulazione della teoria del dominio diviso
2. La teoria della *iurisdictio*
3. L'applicazione spaziale degli ordinamenti giuridici e la territorialità del diritto.

Ora vediamo il METODO impiegato dai Commentatori

- per portare a compimento,
- sotto le spoglie dell'interpretazione,
 - un'opera profondamente innovatrice:
 - di attualizzazione
 - e di sistematizzazione del diritto del loro tempo

Tali principali metodi sono:

- 1) *L'opposizione tra lo «spirito» e la «lettera» della legge.*
- 2) *L'adozione dell'interpretazione logica*
- 3) *L'utilizzo della dialettica aristotelico-scolastica e della topica*

I) L'OPPOSIZIONE TRA LO «SPIRITO» E LA «LETTERA» DELLA LEGGE.

Un primo modo di procedere a un'interpretazione innovatrice era

- l'opposizione tra il testo della legge ed il suo spirito
 - attribuendo un valore decisivo allo spirito.

L'attribuzione di un valore decisivo allo spirito della legge

- si appoggiava in un passo del Digesto (Celso, D. 1.3.17), secondo il quale «*conoscere le leggi non è comprenderne le parole, ma lo spirito e il potere*».
- E nella massima paolina «*littera occidit, spiritus vivificat*»
 - (la lettera uccide, lo spirito dà la vita),
 - S. Paolo, 2a lettera ai Corinzi

Ma al di là delle ragioni teoriche

- la giustificazione di questo procedimento interpretativo
- era il fatto d'essere **l'unico modo di aggirare le difficoltà poste** da testi che erano **letteralmente opposti agli interessi normativi che gli interpreti intendevano perseguire.**

Esempio:

- se i testi giustineanei prevedevano una regola che nei nuovi tempi non poteva essere accolta in tutta la sua estensione
 - l'interprete affermava che essa **eccedeva la volontà razionale del legislatore,**
 - e la **interpretava in maniera ristretta,** non applicandola a certi casi;
 - in altre situazioni, al contrario, **estendeva il precetto legale a casi che esso manifestamente non prevedeva.**

II) INTERPRETAZIONE LOGICA

L'interpretazione logica è un *procedimento ermeneutico*

- che **parte dal testo,**
- **ma lo considera come espressione di un'idea generale (ratio) dell'autore,**
 - idea certamente presente in altri passi della sua opera.

Per i commentatori, quindi, il testo normativo doveva essere compreso **integrandolo nel contesto.**

- Solo **questa integrazione permetteva di estrarre i concetti informativi – i principi - di ciascun istituto.**
- concetti **che rappresentavano il sostegno indispensabile per l'interpretazione di un precetto isolato.**
 - Secondo Baldo *«la scienza delle leggi consiste nel midollo della ragione e non nella corteccia delle parole scritte»*

Vediamo meglio come veniva condotta l'analisi della ratio legis.

- Essa era compiuta **attraverso i procedimenti della logica aristotelico-scolastica**

Il giurista isolava:

- **l'essenza (substantia)** degli istituti;
- **le istituzioni (genera)** o figure giuridiche più ampie in cui essi si inquadravano;
- **i caratteri specifici** riguardanti altri istituti inquadrati negli stessi generi (*differentiae*);
- **le analogie formali o materiali** che presentavano fra loro (*similitudines*).

Sotto il manto di un'interpretazione logica, però:

- **la dottrina compiva un lavoro altamente creativo.**

«Forzando» i testi con l'ausilio di strumenti logico-dialettici,

- essa **costruiva un sistema di concetti giuridici adeguati alle necessità della vita contemporanea.**
 - E **valorizzava l'attività dottrinale dei giuristi.**

Nel lavoro dei commentatori è essenziale mettere in risalto:

- non tanto la loro dipendenza dal testo romano, **sempre riaffermata,**
- **quanto il progressivo allontanamento dal contenuto originale delle regole che vi erano fissate.**
- **In pratica: resero possibile far affermare alle fonti romane cose che esse in realtà non dicevano!**

III) **UTILIZZO DELLA DIALETTICA ARISTOTELICO-SCOLASTICA E DELLA TOPICA**

Rendere possibile l'elaborazione sistematica di un diritto asistemico e contraddittorio

- implicava l'utilizzazione di un **armamentario dialettico** molto complesso.
- **Tale apparato fu fornito dalla dialettica aristotelico-scolastica.**

La dialettica è **l'arte di discutere.**

La **DISCUSSIONE** ha caratteri

- **sia formali**
- **che materiali**
- QUELLI FORMALI la distinguono da altri tipi di discorso,
 - per esempio: **dall'ORAZIONE** e **dalla DIMOSTRAZIONE,**
 - mentre **l'orazione** mira a **conseguire effetti estetici,**
 - la **discussione** e la **dimostrazione** **mirano all'accrescimento del sapere,**
 - ma se nella **dimostrazione** il ragionamento si sviluppa a partire da affermazioni indiscutibili (assiomi)
 - nella **discussione** la base di partenza è costituita da **affermazioni solo probabili,**
 - **suscettibili appunto di discussione;**
- **Da un punto di vista MATERIALE la discussione**
 - incide su oggetti discutibili
 - ossia su temi sui quali **non** esistono affermazioni certe.

Questo secondo aspetto è fondamentale per la caratterizzazione della dialettica.

- Dal momento che negli assunti dialettici non vi sono affermazioni indiscutibilmente vere,
- **è sempre possibile affrontare il problema aperto partendo da punti di vista diversi,**
 - e progredire verso la soluzione sulla base di argomenti distinti e a volte persino opposti.
- la discussione, dunque, è un **girare intorno alla questione ponendosi da diverse prospettive,**
 - attaccandola a partire da considerazioni (**o argomenti**) differenti.
- **Perciò il compito più importante della teoria della discussione (o dialettica):**
 - **è trovare i punti di vista, gli argomenti, dai quali le questioni possano essere considerate.**
 - Tale compito è definito, nel linguaggio aristotelico-ciceroniano, **ars inveniendi o topica**
 - **e i punti di vista che dirigono l'argomentazione sono detti luoghi (loci) o topoi.**

i principali **“loci”, od argomenti:**

- **locus a definitione** – *argomentare sulla natura della cosa*
 - *Es. Contratti di utilizzazione: Locazione e comodato. – diff. Essenzialmente gratuito il 2°*
- **locus a causis** - *argomentare in base a quanto è connesso alla causa*
 - causa efficiente (ragion d'essere)
 - causa finale (scopo).
 - causa materiale (natura dell'istituto)
 - causa formale (caratteristiche distintive)
- **locus a comparatione** – *argomentare confrontando la cosa con altre*
 - «a parità di ragione»
 - «a maggior, ragione» (a fortiori),
 - Argomenti basati su una **generalizzazione** e una **gerarchia.**
 - si definisce un insieme,
 - per esempio la parentela,
 - e quindi in essa si stabilisce una gerarchia:
 - i parenti prossimi vengono privilegiati quelli lontani.
 - oppure il *ragionamento per analogia,*
 - Rapporto di somiglianza tra alcuni elementi costitutivi di due fatti od oggetti,

- tale da far dedurre mentalmente un certo grado di somiglianza tra i fatti o gli oggetti stessi.
- **locus ad exemplum** – *mostrare esempi simili*
- **locus ab auctoritate** - appello all'autorità, *ipse dixit*

Il pensiero giuridico del basso medioevo

- **fece ricorso continuamente ai procedimenti dialettici,**
- **e in particolare ai metodi proposti dalla topica per trovare gli argomenti.**
 - Con essa i giuristi acquistano **la capacità di individuare le prospettive dalle quali un istituto giuridico può essere messo a fuoco**
 - **e di scegliere quella fra tutte che meglio permette di porre in evidenza il legame con un altro istituto o gruppo di istituti.**